SENTENZA N° 8140/11
REPERTORIO N° 7053/11

30 GIU. 2011

N. R.G. 23852/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. PAOLO GUIDI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **23852/2005** promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO, elettivamente domiciliato in DOMICILIATO C/O LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE presso il difensore avv. FABIANI FRANCO

ATTORE

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] 20145 MILANO ; , elettivamente domiciliato in [redacted] 20135 MILANO presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

All'udienza del 13 gennaio 2011 i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:

COPIA UFFICIO

STUDIO LEGALE FABIANI
Avv. Franco Fabiani
Avv. Mariateresa Bocconi
Avv. Michela Veronese
Avv. Giorgio Zanolini
Via Albertolli, n. 9
22100 Como
Tel. 031.240849 – Fax 031.242386
Dott.ssa Norma Giusti
Dott. Mirko Ventura

Tribunale Civile di Milano

Nella causa r.g. 23852/05, promossa da

[redacted]

con l'avv. Franco Fabiani

attrice

contro

[redacted]

con gli avv.ti [redacted]

convenuta

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, *contrariis rejectis*,

in via principale:

accogliere la domanda come proposta dall'attrice in atto di citazione e precisata con la memoria ex art. 183 V comma c.p.c. e dunque accertare e dichiarare la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito con qualsiasi periodicità, dell'addebito di spese per chiusura periodica, di commissioni di massimo scoperto" di interessi superiori alla soglia usura di cui alla Legge 108/96 e, per il solo periodo anteriore al 16 ottobre 1997, di interessi ultralegali e per l'effetto condannare la convenuta a pagare a [redacted] la somma di € 8.449,24 eventualmente disponendo la remissione in istruttoria della causa onde esperire un supplemento di perizia che preveda la estensione della indagine peritale anche al periodo anteriore al 18 luglio 1994 (dieci anni precedenti il momento di ricezione della lettera di diffida e messa in mora).

Con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di mora sulla somma rivalutata, al saggio di cui al DLgs 213/02, dalla domanda al saldo.

<u>in via alternativa con riserva di gravame:</u>

in accoglimento della domanda della attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma di **€ 5.043,99** come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di mora sulla somma rivalutata, al saggio di cui al DLgs 213/02, dalla domanda al saldo.

--*-*

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge <u>da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.</u>

Con osservanza.

Como – Milano, 12 gennaio 2011

Avv. Franco Fabiani

Tribunale di Milano
causa n. 23852/2005 di R.G. – G.i. dott. Guidi

Conclusioni della [redacted]
voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie del caso:

- respingere le domande formulate dall'attrice come precisate nella memoria *ex* art. 183 c.p.c., assolvendo la Banca concludente da ogni pretesa; o comunque accogliendo le sue difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine;
- in via istruttoria, e solo all'occorrenza, ammettere il seguente capitolo di prova con il sig [redacted] (domiciliato presso [redacted] Direzione Sistemi Informativi [redacted]): "*Vero che la lettera 9.7.1992 come da fac-simile riportato nella Circolare n. 155 del 2.7.1992 che mi si rammostra (cfr. doc.2d di parte convenuta) è stata sistematicamente inviata a* [redacted]";
- in ogni caso, con il favore delle spese di lite con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali previsto dall'art. 14 della Tariffa Forense approvata con D.M. 8 aprile 2004 n. 127.

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 1 aprile 2005 la [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] per sentirla condannare alla restituzione delle somme trattenute dalla banca a titolo di (illegittimi) interessi anatocistici e di applicazione (non pattuita) di tasso ultralegale, in relazione al conto corrente bancario [redacted] in essere dal 3 febbraio 1982, e chiedeva la condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di euro 8464,86.

Si costituiva la banca convenuta chiedendo il rigetto di ogni domanda.

Il giudice ammetteva la Ctu in relazione alla depurazione degli interessi passivi anatocistici ed alla sostituzione degli interessi con i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB. Come da quesito il Ctu effettuava l'indagine sia con riguardo al periodo dei dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione (avvenuta, come detto, il 1 aprile 2005) che con riguardo ai dieci anni antecedenti il luglio 2004 (data in cui parte attrice assumeva di aver notificato la messa in mora di controparte).

All'udienza del 13 gennaio 2011 le parti concludevano ed il giudice tratteneva la causa in decisione.

****

Il giudice rileva in via preliminare che risulta essere valida la notifica della messa in mora operata da parte attrice in data 26 luglio 2004, essendo stata prodotta la cartolina di ritorno dove si dà atto della consegna del relativo atto.

Inoltre si rileva che va dichiarata la nullità operata delle clausole anatocistiche contenute nel contratto di conto corrente, in ossequio alle quali la Banca convenuta ha operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, clausole illegittime in quanto attuate sulla base di usi non normativi (Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 21095 del 4 novembre 2004).

Parimenti va dichiarata la nullità delle pattuizioni di interessi ultralegali, non risultando le medesime per iscritto, con sostituzione dei tassi di cui all'art. 117 TUB.

Ciò premesso, si ritiene debba essere preso in considerazione il conteggio del Ctu che va dal luglio 1994 al luglio 2004. Per tale periodo, il Ctu ha ricalcolato che gli interessi passivi, i quali dovevano essere applicati dalla banca in euro 4.786,40 in luogo di euro 8393,50; dal chè ne consegue che vi è un delta di euro 3.607,10,somma quindi che deve essere restituita dalla Banca in favore dell'attore. A questa somma deve essere aggiunta quella di euro 897,20 a titolo di commissioni di massimo scoperto, e la somma di euro 539,69 trattenuta per spese di chiusura conto, entrambe somme che non risultano essere state pattuite.

Il giudice rileva che la maggior parte della somma indicata a titolo di surplus di maggiori ed illegittimi interessi passivi attiene agli anni 1994 e 1995. Ciò comporta la sostanziale irrilevanza della rinuncia di parte attrice a dedurre gli interessi ultralegali dal 1997 in poi.

Inoltre, se pur è vero che in relazione a quelle due prime annate il Ctu ha potuto usufruire solo degli estratti conto scalari e non di quelli analitici, deve rilevarsi che il Ctu ha potuto affermare che la complessiva documentazione in atti non ha impedito di giungere a conclusioni accettabili; che (v. pag. 4 della Ctu) per tutti i periodi in cui sono stati prodotti agli atti gli estratti conto analitici è stato possibile verificare che interessi erano addebitati sul conto senza alcuno storno successivo. E del resto la contestazione sul punto che si legge a pag. 3 della memoria conclusionale (pag. 6) risulta essere assai generica e priva di una maggiore specificazione in merito alla indeterminatezza dei conteggi.

Quanto agli interessi attivi, pur essendo stato fatto dal ctu il relativo calcolo, deve rilevarsi che è stata la stessa parte attrice a non insistere in tale domanda, che non risultava essere stata impostata nell'atto introduttivo.

Le spese legali e le spese di Ctu vanno poste in via definitiva a carico della banca convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice di Milano, Dott. Paolo Guidi, definitivamente nella causa tra [redacted] *contro* [redacted] *(già* [redacted] *così provvede:*

- *Condanna* [redacted] *a pagare a parte attrice la somma complessiva di euro 5043,99, oltre interessi legali dal luglio 2004 al saldo.*
- *Condanna* [redacted] *al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che si liquidano euro 2000,00 per diritti ed euro 1500,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.*
- *Pone le spese di Ctu in via definitiva a carico di* [redacted]

Milano, il 29 giugno 2011

IL GIUDICE
Dott. Paolo GUIDI

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE CIVILE
UFFICIO RICEZIONE DEPOSITO
30 GIU. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paola GALLEA